

Nome documento: CRITERI PER IL TRASFERIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE SISTEMI DI GESTIONE	 Certification Europe™ Making Business Better	C.E. ref: IAF MD2
Rev. 02 DEL 14.02.2011		Pag. 1 di 3



**CRITERI PER IL TRASFERIMENTO DELLA
CERTIFICAZIONE
DEI SISTEMI DI GESTIONE DELLE AZIENDE**

Redatto da : *Certification Europe Italia S.r.l.*

2011

Nome documento: CRITERI PER IL TRASFERIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE SISTEMI DI GESTIONE		C.E. ref: IAF MD2
Rev. 02 DEL 14.02.2011		Pag. 2 di 3

INDICE

	PAGINA
CONDIZIONI TECNICHE	
1.1 Scopo	2
1.2. Definizione	2
1.3 Trasferimento della Certificazione	2
1.4 Certificazione	3

CONDIZIONI TECNICHE

1.1 Scopo

Il presente regolamento costituisce lo strumento d'informazione per le Organizzazioni certificate richiedenti il trasferimento della certificazione valida e accreditata da ODC emittente a Certification Europe.

L'obiettivo è quello di garantire il permanere della conformità della certificazione di un'organizzazione che richiede il trasferimento a Certification Europe proveniente da altro ODC, accreditato, durante la validità del certificato.

1.2 Definizione

Il trasferimento della certificazione si definisce come il riconoscimento di un esistente e valido certificato di sistema di gestione qualità emesso da un ODC accreditato (ODC emittente), a Certification Europe (subentrante) allo scopo di consentire a Certification Europe l'emissione di un proprio certificato valido.

I criteri utilizzati sono ricavati dal documento IAF MD2:2007

1.3 Trasferimento della Certificazione

Certification Europe valuta la possibilità di trasferimento solo per la certificazione rilasciata da ODC emittente coperta da accreditamento da parte di un ODA firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA). Le Organizzazioni in possesso di certificati non coperti da accreditamento o con certificato scaduto richiedenti trasferimento verranno informate dello stato della situazione e considerate richiedenti nuove certificazioni ai fini dell'iter di emissione offerta Certification Europe.

In caso in cui il trasferimento venga richiesto da organizzazioni il cui ODC emittente abbia cessato l'attività o perso l'accreditamento, Certification Europe concorderà con il proprio Organismo di Accreditamento le modalità e le condizioni/prescrizioni cui deve sottostare il trasferimento, impegnandosi a comunicarle ai richiedenti.

1.3.1 Riesame Preliminare

Al ricevimento della richiesta di trasferimento il Resp. di Schema CE effettua un riesame della domanda e dello stato della certificazione dell'organizzazione, richiedendo la seguente documentazione all'organizzazione per la valutazione/verifica dei seguenti aspetti:

- conferma che le attività ricadano nel campo di accreditamento di Certification Europe;
- comunicazione scritta del Legale Rappresentante dell'Azienda richiedente il trasferimento della

certificazione descrivente le motivazioni;

- valutazione dei rapporti di audit, consegnati a cura dell'organizzazione, riguardanti la certificazione in essere (triennio precedente);
- dichiarazione del Legale Rappresentante dell'organizzazione richiedente che il certificato accreditato è valido in termini di autenticità, durata, scopo di certificazione del Sistema di Gestione e campo di applicazione, in relazione al sito/sede per i quali viene presentata richiesta di trasferimento. La dichiarazione deve comprendere l'assicurazione che il certificato non è sospeso, minacciato di sospensione, revocato, minacciato di revoca, e che l'organizzazione non ha in corso pendenze con l'autorità giudiziaria relativamente alle attività coperte da certificazione, e non risulti debitrice nei confronti dell'ODC emittente. Certification Europe verifica presso l'ODC emittente o presso la banca dati ODA la veridicità delle dichiarazioni;
- valutazione dei rilievi emessi negli audit precedenti da ODC emittente e lo stato del trattamento delle NC e le AC proposte dall'organizzazione di cui deve essere ancora verificata l'efficacia;
- valutazione di massima del Manuale di Sistema dell'organizzazione in ultimo indice di revisione;
- valutazione dei reclami ricevuti dall'organizzazione richiedente nel periodo precedente al loro trattamento;
- la valutazione della fase in cui si trova il certificato di cui si chiede il trasferimento (1° sorveglianza, 2° sorveglianza, rinnovo);
- valutazione di eventuali processi aperti da parte di enti regolatori per violazioni di norme e/o leggi cogenti.

1.4 Certificazione

Gli esiti del riesame sono registrati e il Responsabile di Schema redige il Piano di Trasferimento comprendente la decisione presa dal Responsabile stesso:

1. **Trasferimento negato:** l'organizzazione è considerata Nuovo Cliente e gestita come da reg.gen.001-XXX, la segreteria comunica per iscritto la decisione e le motivazioni.
2. **Trasferimento accettato e riemissione del certificato (in caso di trasferimento durante la validità del certificato):** dal riesame preliminare, il Responsabile di Schema riscontra la completezza e la totale esaustività dei documenti tale da non richiedere attività di Audit presso l'azienda, viene emessa offerta/contratto per il trasferimento della certificazione.
In caso di accettazione e decisione positiva del comitato di delibera verrà emesso nuovo certificato riportante la data di prima emissione (data in cui ODC emittente ha emesso il primo certificato), data emissione corrente e data scadenza (data in cui il certificato dell'ODC emittente scade).
3. **Trasferimento condizionato all'esito positivo di un audit straordinario:** dal riesame preliminare, il Responsabile di Schema riscontra la non completezza e totale esaustività dei documenti tale da richiedere attività di Audit presso l'azienda, la cui durata, modalità di conduzione e costo sono

Nome documento: CRITERI PER IL TRASFERIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE SISTEMI DI GESTIONE	 Certification Europe™ Making Business Better	C.E. ref: IAF MD2
Rev. 02 DEL 14.02.2011		Pag. 3 di 3

oggetto di specifica offerta/contratto.

In caso di accettazione segue pianificazione ed effettuazione audit.

A seguito di esito positivo della Verifica e decisione positiva del comitato di delibera verrà emesso nuovo certificato riportante la data di prima emissione (data in cui ODC emittente ha emesso il primo certificato), data emissione corrente e data scadenza (data in cui il certificato dell'ODC emittente scade).

- 4. Trasferimento accettato coincidente con il rinnovo della certificazione:** a seguito del riesame documentale Certification Europe emette una specifica offerta/contratto.

In caso di accettazione segue pianificazione ed effettuazione audit.

A seguito di esito positivo della Verifica e decisione positiva del comitato di delibera verrà emesso nuovo certificato riportante la data di prima emissione (data in cui ODC emittente ha emesso il primo certificato), data emissione corrente e data scadenza (3 anni dalla scadenza certificato ODC emittente).

- 5. Trasferimento accettato coincidente con la sorveglianza della certificazione:** a seguito del riesame documentale Certification Europe emette una specifica offerta/contratto.

In caso di accettazione segue pianificazione ed effettuazione audit.

A seguito di esito positivo della Verifica e decisione positiva del comitato di delibera verrà emesso nuovo certificato riportante la data di prima emissione (data in cui ODC emittente ha emesso il primo certificato), data emissione corrente e data scadenza (data in cui il certificato dell'ODC emittente scade).